COMUNE DI OCRE

(Provincia di L'Aquila)

STATUTO

DEL COMUNE DI OCRE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18 luglio 2015

INDICE

Titolo I Principi generali e forme di relazione con altri Enti

Capo I I principi generali

Art. 1 Identificazione storica del Comune di OCRE

Art. 2 Elementi costitutivi

Art. 3 Stemma, gonfalone e logo del Comune

Art. 4 Funzioni

Art. 5 Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

Art.6 Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

Art.7 Autonomia finanziaria ed impositiva

Art.8 Azioni programmatorie

Capo II Forme di relazione con altri Enti

Art. 9 Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

Art.10 Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

Titolo II Partecipazione, informazione, consigli di frazione

Capo I Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 11 Istanze, petizioni, proposte

Art.12 Consultazione popolare e consulte permanenti

Art. 13 Referendum

Art.14 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 15 Pubblicità ed accesso agli atti

Art.16 Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

Art.17 Libere forme associative

Capo II Consigli di Frazione

Art.18 Partecipazione ed organi rappresentativi delle istanze delle frazioni

Titolo III Organi di governo e loro attività

Capo I Gli Organi di Governo del Comune

Art. 19 Organi di governo

Capo II IL Consiglio Comunale

Sezione I Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

Art. 20 Il Consiglio Comunale

Art. 20 Bis Presidenza del Consiglio

Art. 21 Competenze del Consiglio Comunale

Sezione II Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

Art.22 Insediamento del Consiglio Comunale

Art. 23 Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale

Art. 24 Ruolo e funzioni ~~del Sindaco quale~~ del Presidente del Consiglio Comunale

Art. 25 Il Consigliere Comunale

Art. 25 bis Il Collaboratore Civico

Art. 26 Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

Art. 27 Commissioni Consiliari

Art. 28 Garanzie per le minoranze

Art. 29 Commissione Pari Opportunità

Sezione III Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 30 Articolazione dell'attività del Consiglio

Art. 31 Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

Art. 32 Funzionamento del Consiglio

Art.33 Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

Capo III Il Sindaco

Art. 34 Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

Art. 34 bis Ufficio di Staff del Sindaco

Art. 35 Rappresentanza legale

Art. 36 Rapporti con gli Assessori e con il Responsabile dei Servizi

Art. 37 Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

Art. 38 Mozione di sfiducia e dimissioni

Capo IV La Giunta Comunale

Art. 39 Composizione della Giunta comunale e nomina degli Assessori

Art. 40 Ruolo e competenze della Giunta comunale

Art. 41 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 42 Ruolo e compiti degli Assessori

Art. 43 Dimissioni degli Assessori e loro revoca

Art. 43 Bis Deleghe ai consiglieri e Consigliere delegato

Capo V Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

Art. 44 Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

Art. 45 Diritti di informazione dei Consiglieri

Capo VI Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori comunali.

Art. 46 Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori comunali

Art. 47 Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge

Art. 48 Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

Capo VII Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

Sezione I Le linee programmatiche

Art. 49 Linee programmatiche per il mandato amministrativo

Art. 50 Definizione delle linee programmatiche

Art. 51 Attuazione delle linee programmatiche

Art. 52 Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche

Art.53 Consuntivazione dell'attuazione delle linee programmatiche

Sezione II Disposizioni statutarie correlate all'attuazione delle linee programmatiche inerenti le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte del Consiglio

Art. 54 Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

Titolo IV Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Capo I Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale

Art. 55 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 56 Elementi generali dell'organizzazione dell'Amministrazione Comunale

Art. 57 Strutture comuni

Capo II Ruoli di responsabilità

Art. 58 Ruolo dei Responsabili di Servizio

Art. 59 Attribuzione di funzioni dirigenziali

Art. 60 Funzione dirigenziale

Art. 61 Responsabilità dirigenziale

Art. 62 Direttore Generale

Art. 63 Segretario Comunale

Titolo V I Servizi Pubblici

Art.64 Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali

Art. 65 Partecipazione a Società

Art. 66 Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali

Art. 67 Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi

Art.68 Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati o controllati

Titolo VI Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art.69 Risorse economico-finanziarie

Art.70 Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

Art.71 Patrimonio del Comune

Art. 72 Gli strumenti contabili

Art. 73 Revisione economico-finanziaria

Capo II II sistema dei controlli interni

Art.74 Sistema dei controlli interni

Art. 75 Modalità di sviluppo del controllo di gestione

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

Art.76 Norme transitorie e finali

Titolo I

Principi generali e forme di relazione con altri Enti

Capo I

I principi generali

Art. 1

Identificazione storica del Comune di OCRE

Ocre, probabile sede di un insediamento vestino è presumibilmente da identificarsi con la località di Frustemas indicata nella tavola Peutìngeriana (IV secolo), documentata per la prima volta come toponimo nel Chronichon Farfense (932) e con feudo nel Catalogus Baronum (1150-1168). Fu feudo a sé e come tale appartenne nella prima metà del XIII secolo ai Conti d'Albe e a Gualtieri da Ocre, Cancelliere del Regno di Sicilia. Nella seconda metà del Xlll secolo partecipò alla fondazione della città dell'Aquila. Fece così parte del contado della città del quale segue le vicende storiche. Dal XVII secolo fino all'inizio del XlX appartenne ai Baroni Bonanni, dopo di che divenne Comune. Storicamente Ocre si identifica da sempre nell'insieme della comunità delle antiche "ville" di San Martino, San Panfilo, San Felice, Valle e Cavalletto.

Art. 2

Elementi costitutivi

Il Comune di Ocre, ente locale autonomo a competenza generale, è costituito dall'insieme del territorio e delle popolazioni di San Martino, San Panfilo, San Felice, Valle e Cavalletto. Il territorio comunale, sviluppandosi su un dislivello altimetrico di circa 1600 metri, si estende per Kmq. 23,54 e confina con quelli dei Comuni di Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, S. Eusanio Forconese, Fossa e L'Aquila.

Il Comune ha sede legale nel palazzo municipale sito nella frazione di San Panfilo, che ne è conseguentemente il capoluogo.

Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nel palazzo municipale, dove hanno sede gli uffici dell'Amministrazione comunale.

Art. 3

Stemma, gonfalone e logo del Comune

1. Lo stemma del Comune di colore azzurro, alla torre di due palchi, fondata in punta, d'argento, murata di nero, merlata alla guelfa, il palco superiore di tre, quello inferiore di quattro, chiusa e

finestrata con due finestrelle tonde, ordinate in fascia, di nero, cimata dall'asta dello stesso, munita di gagliardetto di rosso, bifido, sventolante a sinistra, essa asta attraversata dalla fascia diminuita, interzata in fascia, la prima e la terza d'oro, la seconda di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.

2. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto giallo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
3. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede Comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.
4. Il Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale. L'utilizzo del logo è concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengono in relazione con l'Amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica della particolare relazione.
5. L'utilizzo dello stemma, del gonfalone e del logo sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 4

Funzioni

1. Il Comune rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
2. Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.
3. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni, le Comunità montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Unione Europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al

fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte dei cittadini, delle famiglie, delle associazioni e comunità.

5. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
6. Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.
7. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
8. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della Comunità locale.

Art. 5

Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.
2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:
   a. sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone, favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
   b. promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;
   c. garantendo la pari opportunità sociale ed economica fra donne e uomini;
   d. realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dello associazionismo;
   e. rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;
   f. tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.

3. L'Amministrazione comunale opera in particolare per:
   a. preparare i giovani ad avere una loro vita individuale nella società, educati in uno spirito di pace, tolleranza, libertà, uguaglianza e solidarietà;
   b. assicurare, attraverso opportune iniziative, la formazione civile ed il continuo aggiornamento culturale di tutti i cittadini;
   c. mantenere legami con i cittadini emigrati ed i loro discendenti ed instaurare rapporti con tutti coloro che per ragioni di lavoro, di studio o di altro motivo dimorano nel Comune;
   d. tutelare e valorizzare i beni monumentali, architettonici, storici, artistici, archivistici, paesaggistici e ambientali nell'interesse della memoria storica e culturale della collettività ed in funzione di un continuo miglioramento della qualità della vita della popolazione ocrense;
   e. evidenziare, con forme pubbliche di riconoscimento, persone esemplari per atti o comportamenti civili, culturali o sociali;
4. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.
5. Il Comune concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
6. Il Comune esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.
7. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi politici e dei soggetti amministrativi preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.
8. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Art.6

Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.

2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.
3. Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.
4. L'autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.

Art.7

Autonomia finanziaria ed impositiva

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'esercizio dell'autonomia finanziaria ed impositiva è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti.
3. L'esercizio dell'autonomia impositiva è sviluppato dal Comune nella potestà regolamentare nel rispetto dei principi definiti nello "statuto del contribuente" e dalle leggi speciali di settore applicabili all'attività degli Enti Locali.
4. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

Art.8

Azioni programmatorie

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, in collaborazione con la Provincia e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse comunale nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.
2. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso riservate dalla legge, delibera in tema di programmazione economica, territoriale ed ambientale, anche in funzione delle attribuzioni della Provincia; concorre alla elaborazione del programma regionale di sviluppo e degli altri piani e programmi provinciali e regionali; delibera gli indirizzi generali per l'assetto del proprio territorio, valutando la vocazione delle sue componenti; concorre alla localizzazione delle maggiori infrastrutture e delle linee di comunicazione stradali; stabilisce gli indirizzi di intervento per la

sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale, per il consolidamento del suolo ed il regime delle acque, individua le aree in cui è opportuno istituire riserve naturali.

3. Il Comune sostiene un'organica politica sovracomunale di assetto ed utilizzazione del territorio e di sviluppo economico rispondente alle proprie specifiche caratteristiche ed alla vocazione della zona montana.
4. La pianificazione urbanistica comunale disciplina, in particolare, la tutela, il recupero, la valorizzazione e l'uso degli immobili esistenti nonché il riordino dei centri abitati delle frazioni ai fini del riequilibrio del territorio e di valorizzazione di un patrimonio storico, artistico e documentario di grande interesse e di notevole fascino anche allo scopo di salvaguardare e restituire agli abitanti dei singoli centri la memoria delle loro radici, l'antica sensibilità alla bellezza insieme alla consapevolezza del valore permanente delle relative testimonianze urbane ed architettoniche.
5. Il programma di recupero e riqualificazione urbana dei centri abitati assume rilevanza per il Comune quale premessa di un più ampio programma di restauro e risanamento conservativo degli edifici pubblici e privati, con la riqualificazione sistematica degli spazi pubblici degli antichi punti di incontro e di relazione sociale, con il miglioramento degli spazi destinati ai pubblici esercizi e con la creazione di quelli destinati alle attività commerciali, artigianali ed espositive.
6. Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali in materia, il Comune promuove idonee ed adeguate forme di sostegno economico alle iniziative finalizzate a tali scopi.
7. Le scelte relative agli insediamenti produttivi, sia di tipo artigianale che commerciale, alle infrastrutture civili ed alle strutture dei servizi e a quelle relative allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata, tendono a privilegiare il rafforzamento dei centri abitati.
8. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune assume la programmazione come metodo cui informa la propria azione.

Capo II

Forme di relazione con altri Enti

Art. 9

Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale

1. Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti Locali nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.

2. Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.

Art.10

Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:
   a. coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
   b. sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
   c. razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali per l'esercizio in modo coordinato o in forma associata di servizi o funzioni.
3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre promuovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità ocrense.

Titolo II

Partecipazione, informazione, consigli di frazione

Capo I

Istituti di partecipazione e di informazione

Art. 11

Istanze, petizioni, proposte

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio Comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere, nelle materie di competenza comunale, interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune ne garantisce tempestivo esame e riscontro.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento, devono essere regolarmente sottoscritte.
3. Le istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta giorni.

4. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte da almeno un quinto degli elettori residenti nel Comune. Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, ne dà comunicazione ai capi gruppo entro 15 giorni ed iscrive la proposta o la petizione all'o.d.g. del Consiglio entro 60 giorni dalla data di presentazione affinché l'organo collegiale ne valuti i contenuti per l'adozione degli eventuali conseguenti necessari provvedimenti.
5. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito nonché dagli eventuali provvedimenti adottati; il registro è pubblico e disponibile per la consultazione dei cittadini.

Art.12

Consultazione popolare e consulte permanenti

1. Il Comune può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, nelle seguenti materie:
   a. politiche sociali e politiche giovanili;
   b. interventi di sviluppo economico;
   c. interventi per il turismo;
   d. politiche per i servizi pubblici locali;
   e. interventi per sviluppare l'offerta culturale nel territorio Comunale.
2. La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo, che sono disciplinate da specifico regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
3. La consultazione popolare è indetta dal Consiglio Comunale, su autonoma iniziativa o su proposta della Giunta. La consultazione è comunque obbligatoriamente indetta quando sia formalmente richiesta da un quinto dei consiglieri assegnati per legge all'Ente.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo la procedura individuata dallo specifico regolamento. Alle conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.
5. Il Comune può altresì istituire consulte permanenti su temi di grande rilevanza per la Comunità ocrense, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme associate dei cittadini.
6. Il Comune può istituire una consulta tematica permanente dedicata all'analisi dei problemi ed alla promozione di proposte per lo sviluppo dell'integrazione dei cittadini stranieri, sia

appartenenti all'Unione Europea sia provenienti da Stati non aderenti alla stessa, ma comunque regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.

Art. 13

Referendum

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.
2. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo di atti dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche sociali e politiche giovanili, interventi di sviluppo economico, interventi per il turismo, politiche per i servizi pubblici locali, interventi per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale quando ne faccia richiesta un quinto dei cittadini elettori residenti nel Comune. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:
   a. lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
   b. il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
   c. i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
   d. i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
   e. i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni o altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
   f. gli atti di gestione adottati dai Dirigenti / Responsabili di Servizio;
   g. i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
   h. gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;
   i. i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.
3. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.
4. Il referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.
5. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale Commissione di Garanti, per la quale la composizione ed il funzionamento sono disciplinati da specifico regolamento.

6. I referendum abrogativi e propositivi sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Sindaco adotta gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto della consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.
8. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate da specifico regolamento.

Art.14

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.
2. Nei procedimenti amministrativi attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale; quando l'istanza di parte, al termine del procedimento amministrativo, risulta avere esito negativo, il responsabile del procedimento è tenuto a sentire le ragioni, valutandone la valenza, dell'interessato prima di predisporre il provvedimento, dandone comunicazione nel provvedimento stesso.
3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.
4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.
5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.
6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

Art. 15

Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati dal Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.
3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.
4. Il regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l'accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, nonché detta le misure organizzative volte a garantire l'effettività del diritto.

Art.16

Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla Comunità ocrense in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.
2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, anche coinvolgendo le altre pubbliche amministrazioni interessate.
3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

Art.17

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco / albo, disciplinato dal regolamento, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione.
5. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

Capo II

Consigli di Frazione

Art.18

Partecipazione ed organi rappresentativi delle istanze delle frazioni

1. La partecipazione all'attività politica del Comune viene sviluppata con l'istituzione dei Consigli di Frazione.
2. Il Consiglio ed il Presidente dello stesso sono gli organi che rappresentano le istanze delle popolazioni delle frazioni.
3. Il regolamento stabilisce le modalità per la composizione, l'elezione ed il funzionamento degli organi rappresentativi delle istanze delle frazioni.

Titolo III

Organi di governo e loro attività

Capo I

Gli Organi di Governo del Comune

Art. 19

Organi di governo

Sono Organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

1. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.
2. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Capo II

IL Consiglio Comunale

Sezione I

Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

Art. 20

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, composto oltre che dal sindaco da dieci consiglieri (L. 56/2014 art. 1, comma 135) ed espressione elettiva della Comunità *ocrense,* è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.
2. Nell'ambito locale esprime il momento del confronto politico, della discussione sugli indirizzi generali e sulle proposte, della decisione collegiale, della verifica della rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa agli obiettivi fissati dal documento programmatico e dagli atti fondamentali di indirizzo.

Art. 20 Bis

Presidenza del Consiglio

1. E' prevista l'istituzione del presidente del consiglio comunale con funzioni di rappresentanza del consiglio e, specificamente, con il compito di convocarlo e dì presiederne le riunioni
2. Il Presidente del consiglio può essere revocato soltanto in caso di comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes che deve rivestire nell'assemblea consiliare e nelle ipotesi in cui si riscontri l'assenza di neutralità nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal consiglio comunale con maggioranza qualificata e partecipa alle votazioni nel consiglio stesso.

Art. 21

Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.

2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.
3. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
4. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Sezione II

Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale

Art.22

Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve provvedere nel seguente ordine :
   a. Convalida degli eletti;
   b. Giuramento del Sindaco;
   c. Comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta comunale.
   d. Nomina del Presidente del Consiglio e del vicepresidente

Art. 23

Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco **nella prima seduta e successivamente dal Presidente del Consiglio**, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice **Presidente.** In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto ~~dall'Assessore più~~ **dal consigliere** anziano ~~di età~~. ~~In entrambi i casi devono essere Consiglieri Comunali.~~

E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

La prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

Art. 24

Ruolo e funzioni ~~del Sindaco quale~~ del Presidente del Consiglio Comunale

1. ~~Il Sindaco~~ **Il Presidente del Consiglio** ~~quale Presidente del Consiglio comunale~~, rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.
2. ~~Il Sindaco~~, **Il Presidente del Consiglio** ~~quale Presidente del Consiglio comunale~~, convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.
3. ~~Il Sindaco~~, **Il Presidente del Consiglio** ~~quale Presidente del Consiglio~~ comunale, assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. È facoltà del **Presidente del Consiglio** ~~Sindaco~~, quale Presidente dell'assemblea, intervenire, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale, sul funzionamento nei rapporti istituzionali fra Organi del Comune al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'Amministrazione comunale

Art. 25

Il Consigliere Comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità locale ed esercita con costante impegno le sue funzioni, senza vincolo di mandato, per curare, con attenta diligenza nonché con comportamento corretto e leale, gli interessi della collettività comunale. La sua condizione giuridica ed economica è disciplinata dalla legge. Ogni Consigliere, in conformità al Regolamento consiliare, assume iniziative per tutti gli atti di competenza del Consiglio, formula interrogazioni ed interpellanze e propone mozioni e risoluzioni.

2. Il Consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici e dal personale del Comune l'assistenza tecnica ed amministrativa, le informazioni, le notizie, la visione e la copia degli atti e dei documenti utili all'espletamento del proprio mandato sia in ambito comunale che negli organismi extracomunali nei quali egli rappresenta l'ente locale;dell'attività in questi ultimi organismi il Consigliere riferisce periodicamente al Consiglio.
3. I Consiglieri comunali all'atto della proclamazione vengono invitati a partecipare a riunioni propedeutiche alla prima seduta consiliare per essere resi edotti sull'organizzazione del Comune, sulla rappresentanza dell'ente locale negli organismi sovracomunali e consortili, sulle problematiche relative agli incarichi esecutivi, sulle responsabilità personali, sull'andamento degli affari rilevanti dell'amministrazione. Le riunioni, presiedute dal Sindaco, sono introdotte dal Segretario comunale che consegna ai partecipanti copia della Costituzione della Repubblica, della normativa riguardante le autonomie locali, del presente Statuto e dei Regolamenti in vigore.
4. Il Consigliere può svolgere incarichi in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'ente locale su diretta attribuzione del Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio.

Art. 25 bis

Il Collaboratore Civico

1. Il Comune riconosce il diritto e la capacità dei cittadini di partecipare alla vita amministrativa dell'Ente pubblico come fondamentale principio democratico, secondo le affermazioni della "Carta europea delle autonomie locali", (Strasbourg 15.10.1985, ratifica Parlamento italiano del 30.12.1989);
2. L'esercizio di tale principio si concretizza con il coinvolgimento disinteressato e volontario di cittadini che hanno svolto o svolgono una professione, una attività o che abbiano maturato particolari esperienze nel campo sociale, tecnico e amministrativo, affidando loro il compito di supporto agli organi istituzionalmente previsti dalla legge, ai quali tuttavia è riservata per legge il compito decisionale e di rappresentanza istituzionale.
3. La collaborazione richiesta quindi si dovrà limitare alla formulazione di proposte, istanze, che siano la espressione di una diffusa esigenza degli utenti cittadini che richiedono che precise e concrete erogazioni di servizi pubblici siano attuate oppure siano richiesti pareri su argomenti particolari
4. avente rilevanza politico-amministrativa
5. La collaborazione sarà prestata a titolo volontario e senza compenso alcuno in quanto trattasi di una prestazione liberamente conferita senza fini di lucro ma per solo spirito di servizio. Quindi con il presente provvedimento non si costituisce alcun rapporto di lavoro, così come si esclude

l'incarico professionale in quanto non ci sono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la costituzione di un rapporto di natura contrattuale.

6. Essa inoltre non prevede neppure il riconoscimento di rimborso spese in quanto l'attività si svolgerà presso la sede comunale o altro luogo che sarà indicato dall'amministrazione secondo le disponibilità e l'organizzazione operativa dell'ente.
7. Al collaboratore civico sarà garantito il diritto di richiedere la visione o la copia di atti e documenti agli uffici purché in possesso della pubblica amministrazione, qualora la conoscenza o la riproduzione degli stessi siano necessarie per lo svolgimento e il raggiungimento dell'obiettivo assegnato.
8. Le proposte, i pareri e ogni altro documento posti in essere dal consulente civico, non potrà avere effetto giuridico a valenza esterna, ma potrà essere utilizzato dall'amministratore comunale a supporto e motivazione dei provvedimenti di competenza dello stesso.
9. Resta confermata la responsabilità civile, amministrativa e penale dei provvedimenti amministrativi emessi dall'organo istituzionale competente e pertanto, il collaboratore civico viene esonerato da qualsiasi responsabilità di tipo civile, penale e amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, tutte responsabilità che si assumono esclusivamente in capo all'organo competente ad emanare l'atto e a darne efficacia".
10. Al collaboratore civico non potranno essere conferite deleghe di rappresentanza politica, né deleghe per emettere atti o provvedimenti di natura gestionale e amministrativa.
11. Il collaboratore civico partecipa ai lavori del Consiglio Comunale per relazionare, riferire, informare questioni relative alla delega ricevuta, senza diritto al voto.
12. Al sindaco è per legge riservata la competenza ad effettuare tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni

Art. 26

Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione i Consiglieri si costituiscono in gruppi formati ciascuno da almeno tre componenti. E' consentita la costituzione in gruppo anche di un solo Consigliere soltanto per assicurare la corrispondenza tra il gruppo e la lista elettorale rappresentata al Consiglio. I Consiglieri che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti fanno parte del gruppo misto qualunque sia il numero dei componenti. Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture per l'esercizio delle loro funzioni.
2. Ciascun gruppo designa il capogruppo; sino alla designazione è considerato tale il Consigliere, appartenente al gruppo, eletto con il maggior numero di voti.

3. I Capigruppo costituiscono la conferenza dei capigruppo, presieduta dal Sindaco e comprendente anche i presidenti delle Commissioni consiliari e dei Consigli di Frazione. La Conferenza esercita le funzioni attribuitele dal presente Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, contribuendo a definire la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. In particolare essa:
   a. coadiuva il Sindaco quale Presidente del Consiglio Comunale nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
   b. concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
   c. collabora con il Presidente dell'assemblea nella definizione di elementi risolutivi qualora sorgano problemi procedurali o di interpretazione in ordine al funzionamento del Consiglio stesso.
4. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la conferenza dei capigruppo entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta almeno 3 Presidenti di gruppo o da Presidenti di gruppo che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri oppure da tre Presidenti dei Consigli di Frazione.
5. La Conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Sindaco per l'organizzazione dei lavori consiliari e per le altre funzioni previste dai Regolamenti comunali.

Art. 27

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.
2. Le Commissioni sono composte dai consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.
4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.
5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione

dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.

6. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il quale può prevedere anche procedure semplificate per l'esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle stesse Commissioni.
7. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, nonché l'audizione del Responsabile dei servizi o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 28

Garanzie per le minoranze

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.
2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri designati dai Gruppi Consiliari di opposizione.

Art. 29

Commissione Pari Opportunità

1. Il Consiglio Comunale può istituire una Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.
2. I componenti, anche esterni, della Commissione sono nominati dal Consiglio secondo criteri di massima rappresentatività culturale, sociale, politica ed economica.
3. La Commissione, il cui funzionamento è disciplinato da specifico regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alle politiche ed alle problematiche inerenti le pari opportunità. A tal fine può

avvalersi del contributo qualificato di associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà sociali.

4. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte alla realizzazione di condizioni di pari opportunità.
5. La Commissione, che dura in carica per l'intero mandato, per il suo funzionamento usufruisce delle strutture e delle risorse previste per le Commissioni consiliari dallo Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Sezione III

Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 30

Articolazione dell'attività del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari. Il regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di sviluppo dell'attività e le forme di convocazione delle riunioni dell'assemblea.
2. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, è comunque tenuto a riunire il Consiglio, convocandolo entro un termine non superiore ai venti giorni ed inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri.

Art. 31

Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.
2. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale è dato sintetico resoconto dell'attività dell'assemblea.
3. Il Regolamento può prevedere che il contenuto di ogni riunione venga registrato in cassetta audio a disposizione di coloro i quali hanno interesse a prenderne conoscenza.

Art. 32

Funzionamento del Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità delle sedute.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce anche gli istituti e le forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad essa correlati, quali le Commissioni Consiliari

permanenti e speciali, la Commissione Pari Opportunità, i Gruppi Consiliari, la Conferenza dei Capigruppo Consiliari.

Art.33

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

1. Al Consiglio Comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita con riferimento alla disponibilità di un budget specifico e di supporti organizzativi specialistici

Capo III

Il Sindaco

Art. 34

Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione Comunale, della quale è l'Organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.
3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità locale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 50 e dall'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Comunale/Direttore Generale nominato dal Sindaco.
5. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Agli assessori il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 34 bis

Ufficio di Staff del Sindaco

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 , art. 90, è data possibilità al Comune di Ocre di istituire l'ufficio di Staff del Sindaco come ufficio di supporto agli organi di Direzione politica.
2. L'istituzione di detto ufficio di Staff verrà perfezionata tramite delibera di Giunta Comunale.
3. Il Sindaco, al fine di dare concretezza alla funzionalità di detto ufficio, con proprio decreto, provvede alla nomina dei collaboratori, scelti tra persone di sua fiducia., anche a seguito di un avviso pubblico.
4. L'ufficio di Staff sarà costituito da collaboratori esterni scelti sulla base di un rapporto fiduciario;
5. L'Ufficio di Staff del Sindaco sarà una struttura autonoma non compresa nelle aree di attività dell'ente ed è posto alle dipendenze funzionali del Sindaco stesso;
6. L'incarico avrà durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco, e per la sua natura fiduciaria potrà essere revocato in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione alcuna;
7. Il trattamento economico accessorio previsto dal C.C.N.L. per i collaboratori esterni viene sostituito con un emolumento omnicomprensivo da corrispondersi a titolo di spese di gestione;

Art. 35

Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco e nei casi previsti dalla legge ai Dirigenti /Responsabili di Servizio.
2. Su autorizzazione della Giunta, il Sindaco sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie.
3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Dirigenti Responsabili di Servizio del Comune.
4. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, il Dirigente / Responsabile di Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.

Art. 36

Rapporti con gli Assessori e con il Responsabile dei Servizi

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d'impulso rispetto alla Giunta comunale ed ai singoli Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.
2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente comma 1, sovraintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale.
3. Il Sindaco opera nei confronti dei Responsabili dei Servizi al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa, controllando, anche attraverso

supporti valutativi qualificati, la coerenza dell'azione gestionale con le decisioni degli Organi di Governo dell'Ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.

Art. 37

Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest'ultimo in caso di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco provvede alla sua sostituzione.
2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell'attività della Giunta.
3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

Art. 38

Mozione di sfiducia e dimissioni

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

Capo IV

La Giunta Comunale

Art. 39

Composizione della Giunta comunale e nomina degli Assessori

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero ~~minimo~~ di 2 ~~e massimo di 4~~ assessori, dei quali uno è investito della carica di Vice Sindaco.

~~2.~~ Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità. ~~Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. È comunque scelto tra i Consiglieri il soggetto chiamato a ricoprire la carica di Vice Sindaco.~~

3. Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere. Il Sindaco affida a ciascuno degli Assessori, con lo stesso provvedimento di nomina, il compito di sovraintendere ad un particolare o più settori di amministrazione o a specifici progetti.
4. Gli assessori non consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti e speciali senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
5. A seguito della rideterminazione della giunta il vicesindaco che in base alla pregressa normativa, nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, doveva essere individuato tra i consiglieri, **adesso dovrà essere scelto tra i nuovi assessori**

Art. 40

Ruolo e competenze della Giunta comunale

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente.
2. La Giunta delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
3. La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco.
4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
   - propone al consiglio il regolamento;
   - approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
   - elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
   - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
   - modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
   - nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;

- propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- approva i regolamenti degli uffici dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- dispone l'accettazione o al rifiuto di lasciti e donazioni salvo non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel quale caso è competente consiglio;
- fissa la data di convocazione dei comizi per referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità di procedimento;
- esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzione delegate della Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuiti dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- approva gli accordi di concertazione decentrata;
- fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e gli carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale o, in mancanza di questi, il segretario comunale;
- determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

5. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla fissione all'albo comunale.
6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono inoltre messe a disposizione dei Consiglieri mediante deposito dei relativi testi nell'Ufficio del Segretario comunale.

Art. 41

Funzionamento della Giunta Comunale

1. Il Sindaco o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta comunale.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla stessa con disposizioni auto-regolamentative.
3. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 42

Ruolo e compiti degli Assessori

1. Gli Assessori hanno il compito di sovraintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifiche direttive ai Responsabili di Servizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.
3. Qualora sussistano particolari situazioni, rilevate e dimostrate annualmente con apposita deliberazione, comportanti per il Comune l'adozione di misure necessarie al contenimento della spesa, a fronte di quanto previsto dalla legge e sulla base di specifiche disposizioni regolamentari a contenuto organizzativo, il Sindaco può attribuire agli Assessori la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

Art. 43

Dimissioni degli Assessori e loro revoca

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.
2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

Art. 43 Bis

Deleghe ai consiglieri e Consigliere delegato

1. Il sindaco può conferire ai consiglieri comunali deleghe su singole materie specifiche o settori organici di materia;
2. Il consigliere delegato svolge, sulla materia lui delegata, approfondimenti collaborativi volti all'esercizio diretto da parte del sindaco che è titolare delle predette funzioni nonché ogni altra attività espressamente delegata dal Sindaco con i limiti di cui ai seguenti commi.
3. Il consigliere delegato, indipendentemente dalla delega ricevuta:
   - non può adottare atti che impegnino il Comune nei confronti di terzi;
   - non può svolgere compiti di amministrazione attiva;
   - partecipa alle riunioni di giunta esclusivamente su invito del Sindaco;

- non riceve alcuna indennità per lo svolgimento dell'attività delegata.

4. È in ogni caso escluso che il consigliere delegato abbia poteri decisionali di alcun tipo né poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici e servizi comunali.

Capo V

Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune

Art. 44

Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche

1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori e nei Consiglieri comunali, nonché gli elementi nei quali si configura la stessa, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.
2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione.
3. Ogni Consigliere Comunale può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.
4. L'atto deliberativo di cui al precedente comma 3 definisce, per le indennità di funzione per i Consiglieri Comunali, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di detrazioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 45

Diritti di informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documenti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso/sul funzionamento del

Consiglio comunale, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

Capo VI

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori comunali.

Art. 46

Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori comunali

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.
3. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni attribuite agli amministratori del Comune di Ocre previsti da norme di legge o dal presente statuto, in ragione del mandato elettivo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 67 del D.Lgs.267/2000.
4. Al Consigliere comunale possono essere conferiti incarichi e funzioni presso Società partecipate dal Comune senza che ciò costituisca causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 47

Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge

1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge: al verificarsi di una di tali situazioni le strutture ed il personale dell'Amministrazione Comunale prestano la massima collaborazione con gli Amministratori eventualmente rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente preposta alla guida del Comune, al fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.
2. Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 1 anche qualora sia sciolto o sospeso il Consiglio
3. Comunale o qualora la rimozione e la sospensione di Amministratori del Comune provochi situazioni potenzialmente pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 48

Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata

È dichiarato decaduto il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale.

Capo VII

Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo

Sezione I

Le linee programmatiche

Art. 49

Linee programmatiche per il mandato amministrativo

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche.
2. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, gli spazi di progettualità, le scelte strategiche ed il quadro complessivo delle risorse rispetto ai quali sono elaborati programmi ed atti d'indirizzo definitori degli obiettivi e dei piani esecutivi di gestione del Comune.

Art. 50

Definizione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco predispone un articolato documento, descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione caratterizzanti l'attività dell'Amministrazione Comunale è impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.
3. L'elaborazione delle linee programmatiche deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di insediamento e deve essere formalizzata mediante una decisione della Giunta.
4. I singoli Assessori possono contribuire alla formulazione del documento contenente le linee programmatiche con proposte ed elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.
5. Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla Comunità ocrense.

6. Al fine di sollecitare e razionalizzare i contributi qualificati dei cittadini, delle forme di aggregazione, delle associazioni e dei soggetti operanti nell'ambito economico territoriale, il Sindaco può indire apposita istruttoria pubblica, i cui risultati sono riportati alla Giunta per le necessari valutazioni e, successivamente, al Consiglio in sede di confronto sulle linee programmatiche.
7. Il documento contenente le linee programmatiche è comunque sottoposto al Consiglio entro centoventi giorni dall'insediamento del Sindaco.
8. Le Commissioni consiliari esaminano, ciascuna per le materie di propria competenza, le azioni ed i progetti descritti nelle linee programmatiche.
9. Il Consiglio può intervenire, mediante l'approvazione di specifici emendamenti, nella definizione delle linee programmatiche con integrazioni, adeguamenti e modifiche al documento presentato dal Sindaco.

Art. 51

Attuazione delle linee programmatiche

1. Gli Assessori, ciascuno per le materie di propria competenza, promuovono e controllano l'attuazione, sotto il profilo del corretto sviluppo degli indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche, informandone periodicamente il Sindaco.
2. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio ed il Segretario Comunale responsabile dei Servizi adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare traduzione, sotto il profilo programmatorio, d'indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al Bilancio, agli atti di programmazione, ai piani, agli atti generali d'indirizzo, al piano di attribuzione delle risorse operative (PRO), agli atti di organizzazione e di gestione.

Art. 52

Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche

1. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.
2. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.
3. In sede di presentazione della relazione, il Sindaco può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate:

a. con riferimento ad analitici rapporti dei Dirigenti / Responsabili di Servizio preposti alle principali strutture dell'Amministrazione Comunale;
b. con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte di ciascun Assessore in relazione alle materie dell'area di propria competenza.

4. Le valutazioni del Sindaco sono formalizzate in un documento sottoposto alla Giunta, nel quale, per ogni integrazione, adeguamento o modifica, sono riportati chiaramente gli elementi giustificativi riferiti alle situazioni di contesto, alle istanze ed alle indicazioni della comunità locale, alle esigenze di rispetto dell'impostazione fondamentale delle linee programmatiche, nonché alle esigenze ed alle possibilità derivanti dallo stato economico-finanziario complessivo del Comune.
5. Il Consiglio esamina le integrazioni e le modifiche proposte entro novanta giorni dalla presentazione delle stesse da parte del Sindaco e le approva.
6. L'esame delle integrazioni e delle modifiche deve avvenire nell'ambito di un dibattito consiliare nel quale il Sindaco e gli Assessori sono chiamati ad illustrare gli elementi giustificativi delle proposte modificative e di adeguamento.
7. Ogni Assessore verifica con cadenza quadrimestrale lo stato di attuazione delle linee programmatiche, integrate e modificate e ne riferisce al Sindaco l'efficacia e la ricettività da parte della comunità locale.

Art.53

Consuntivazione dell'attuazione delle linee programmatiche

1. Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, in termini di consuntivazione, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
2. Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è soggetto all'esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.

Sezione II

Disposizioni statutarie correlate all'attuazione delle linee programmatiche inerenti le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte del Consiglio

Art. 54

Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in particolare nell'adottare provvedimenti di pianificazione strategica relativi alle varie aree di intervento istituzionale del

Comune, a scala temporale annuale o pluriennale, contenenti precisi elementi di riferimento in ordine alle azioni realizzabili ed alle risorse da investire sull'andamento complessivo delle risorse disponibili. Su tale base devono essere altresì determinate le specificità degli investimenti, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.

2. I provvedimenti di programmazione per aree specifiche e di pianificazione strategica fanno riferimento ai programmi ed agli obiettivi definiti nelle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
3. Il Consiglio adotta anche atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, correlati con il quadro complessivo definito dalle linee programmatiche per il mandato amministrativo, coerenti con la scala temporale dei documenti di bilancio, che impegnano la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
4. La Giunta periodicamente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.
5. Anche al fine di garantire al Consiglio la possibilità di attivare le forme di controllo previste per esso dalla legge vengono tempestivamente inviate al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo, secondo modalità previste dal regolamento, tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta con particolare evidenza per gli atti assunti in attuazione degli atti programmatori e d'indirizzo adottati dal Consiglio in forza di quanto previsto dal primo e dal terzo comma del presente articolo.

Titolo IV

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Capo I

Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale

Art. 55

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta al Responsabile del Servizio.

Art. 56

Elementi generali dell'organizzazione dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale sviluppa la sua azione attraverso unità organizzative preposte all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee, inerenti una molteplicità di competenze e di obiettivi.
2. Le principali unità organizzative dell'Amministrazione Comunale sono individuate in uno schema organizzativo, con riferimento alla loro complessità e dimensione in relazione alle funzioni svolte, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto.
3. Le unità organizzative nelle quali si articola l'organizzazione dell'Amministrazione comunale sono affidate alla responsabilità dei responsabili del Servizio.

Art. 57

Strutture comuni

Nell'ambito delle forme di collaborazione con altri Enti Locali, l'Amministrazione promuove la costituzione di strutture comuni, composte da dipendenti dei singoli Enti, con funzioni strumentali ed istruttorie, in ordine a politiche ed opere rivolte all'intera comunità locale.

Capo II

Ruoli di responsabilità

Art. 58

Ruolo dei Responsabili di Servizio

1. I Responsabili di Servizio sono responsabili per la gestione amministrativa dell'azione del Comune, tradotta in atti e sviluppata attraverso la direzione delle strutture organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione Comunale.
2. Il regolamento specifica, nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 70, le attribuzioni e i compiti dei Responsabili di Servizio preposti alle varie articolazioni organizzative del Comune.

Art. 59

Attribuzione di funzioni dirigenziali

1. Le funzioni e le responsabilità di direzione delle strutture in cui si articola l'organizzazione dell'Amministrazione Comunale possono essere attribuite ai Responsabili del Servizio, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, dal Sindaco che le conferisce, a seguito di motivato provvedimento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.
2. La responsabilità di direzione di una struttura organizzativa è attribuita a tempo determinato e deve essere espressamente rinnovata. I Dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nel rispetto dell'art. 110 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la copertura dei posti di responsabile del servizio, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante stipulazione di un contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, con un soggetto in possesso di elevate esperienza e qualificazione professionale, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica e dal ruolo da ricoprire.

Art. 60

Funzione dirigenziale

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune, i Responsabili di Servizio assumono, nell'area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno o che comportino l'esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. I Responsabili di Servizio, in particolare, coordinando e dando impulso all'attività degli Uffici e dei Servizi cui sono preposti secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottano gli atti e realizzano le attività ad essi attribuite dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

   Ai Responsabili di Servizio spettano altresì:

   a. l'adozione degli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
   b. i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;

c. lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.

3. I Responsabili di Servizio esercitano le competenze ad essi attribuite nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento.

Art. 61

Responsabilità dirigenziale

1. I Responsabili di Servizio sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati, con particolare riferimento allo svolgimento della propria azione secondo criteri di correttezza amministrativa e di efficienza della gestione.
2. La valutazione dei risultati dirigenziali è svolta con riferimento alle prestazioni svolte in ordine alla realizzazione di programmi e progetti dell'Amministrazione Comunale ed ai comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate.
3. La valutazione dei Responsabili di Servizio, disciplinata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da linee d'indirizzo adottate dagli Organi di Governo, è sviluppata periodicamente tenendo particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
4. Qualora la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio faccia emergere il mancato raggiungimento, al termine dell'esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano d'attribuzione delle risorse operative (PRO), nei confronti del Responsabile di Servizio interessato, previa verifica e contraddittorio con lo stesso in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari a far valere la sua responsabilità.

Art. 62

Direttore Generale

1. Al di fuori della dotazione organica e previa deliberazione della Giunta Comunale, il Sindaco può nominare un Direttore generale previa stipula di convenzione con altri Comuni purché con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco. Il Direttore generale decade automaticamente dall'incarico qualora cessi, per qualunque motivo, il mandato del Sindaco che lo ha conferito.
2. Nel caso previsto al comma 1, il Sindaco può disciplinare, di norma contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale, i rapporti tra quest'ultimo e il Segretario

comunale, al fine di definirne i differenti ruoli anche nello svolgimento delle competenze di cui al comma 5.

3. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario Comunale.
4. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Servizio.

Il Direttore generale:

a. provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
b. predispone il piano dettagliato di obiettivi e propone il PRO;
c. al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni assegnate,i responsabili di servizio
d. svolge, altresì, le funzioni attribuite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 63

Segretario Comunale

1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario comunale sono stabilite dalla legge, cui compete inoltre di determinare le sanzioni disciplinari, la nomina, la cessazione e la revoca.
2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla normativa vigente.

Il Segretario comunale:

a. sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività anche attraverso sedi di confronto permanenti;
b. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
c. esprime il parere di cui all'art.49 D.Lgs.267/2000, in relazione alle sue competenze, in caso in cui l'Ente non abbia responsabili del servizio;
d. può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
e. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco;

f. esercita ancora le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'art.108 comma 4 D.Lgs.267/2000;

g. svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli Amministratori Comunali, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri motivati su atti e questioni ad esso sottoposti;

h. dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;

Titolo V

I Servizi Pubblici

Art.64

Forme di gestione ed assunzione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità ocrense.
2. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza, determina l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
3. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attività di competenza direttamente, a mezzo dei propri uffici, può avvalersi, nei limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, consorzi, società o altri organismi disciplinati dal codice civile, il cui oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attività strumentali a quelle dell'amministrazione comunale, perfezionando i relativi rapporti con apposite convenzioni.
4. Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto delle eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, i modelli e le forme di gestione dei servizi pubblici locali più adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
5. I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune possono essere esercitati anche in forma associata con altri Enti locali.
6. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un'analisi di fattibilità, concernente le caratteristiche, i profili tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico del territorio.

Art. 65

Partecipazione a Società

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici locali compresi quelli aventi rilevanza industriale, può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
2. Il Comune può altresì affidare l'esercizio di funzioni amministrative a società per azioni costituite con il vincolo della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico locale.
3. La partecipazione a società per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
4. L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione del servizio.
5. Al fine di garantire l'autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale, vengono sottoscritti con le società che gestiscono servizi di titolarità del Comune appositi accordi o contratti di servizio sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
6. I candidati alla carica di amministratore, all'atto dell'accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di servizio.

Art. 66

Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali

I servizi sociali sono gestiti dall'Amministrazione Comunale facendo ricorso in via preferenziale a convenzioni con associazioni e cooperative del settore.

1. I servizi sociali e culturali sono gestiti dall'Amministrazione Comunale facendo ricorso in via preferenziale al modello dell'Istituzione, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica, che precisa l'ambito di attività dell'Istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa.
2. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnatale, nel rispetto del presente Statuto dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale. A tal fine ciascuna Istituzione ha un

proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la, maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

3. Il regime contabile dell'Istituzione è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità Economica.
4. Le istituzioni dispongono altresì di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente emesse a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio dell'Istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

Art. 67

Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi

1. Il Comune sviluppa la gestione dei servizi pubblici locali di competenza con le forme che assicurano la maggiore efficienza, garantendo in relazione ai processi di esternalizzazione il rispetto dei principi di concorrenzialità e di attenzione per le esigenze degli utenti.
2. Tutte le forme di gestione prescelte adottano, alla base della loro iniziativa, il principio del contenimento antropico e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

Art.68

Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati o controllati

1. Per le società, le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli Amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.
2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1 nel rispetto della previsione di legge in ordine alle incompatibilità per gli Amministratori di organismi controllati o partecipati dalla Amministrazione Comunale.
3. In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio prevede anche modalità atte a garantire una adeguata rappresentanza di amministratori espressa dai gruppi Consiliari di opposizione. Gli Amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, per

quanto di rispettiva competenza, nei casi di grave irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

Titolo VI

Strumenti economico-finanziari e controlli interni

Capo I

Gli strumenti economico-finanziari del Comune

Art.69

Risorse economico-finanziarie

1. L'ordinamento della finanza del Comune è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento e ai limiti da esso posti l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, il Comune può procurarsi entrate straordinarie facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

Art.70

Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite, sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.
2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

Art.71

Patrimonio del Comune

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, ed immobili.

2. I beni mobili ed immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.
3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 72

Gli strumenti contabili

1. La gestione economico finanziaria del Comune si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione e l'analisi per programmi, servizi ed interventi.
2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio.
3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.
4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

Art. 73

Revisione economico-finanziaria

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Revisore dei Conti nei modi indicati dalla legge.
2. Il Revisore dei Conti espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.
3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Revisore dei Conti, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio sugli altri atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla Comunità ocrense la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.
4. Il Revisore dei Conti, nell'esercizio delle funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e delle sue istituzioni.

5. Il Revisore dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo del Comune anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.
6. Il Comune assicura al Revisore dei Conti risorse economiche, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto. Tali risorse sono definite annualmente dalla Giunta in sede di predisposizione della proposta di bilancio e di definizione del PRO.

Capo II

Il sistema dei controlli interni

Art.74

Sistema dei controlli interni

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale, la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati del Responsabile del Servizio e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.
2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa prelusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.
3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.
4. La valutazione dei risultati del Responsabile del Servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.
5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. I

controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno comunque sviluppo preventivo.

Art. 75

Modalità di sviluppo del controllo di gestione

1. L'Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.
2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standard di erogazione dei servizi.

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art.76

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al decreto legislativo n.267/2000 e ad altre norme legislative, regolamentari, statutarie ecc. concernenti l'attività degli Enti locali anche previdenti se non incompatibili.
2. Rimangono in vigore tutti i regolamenti già adottati ed esecutivi, in quanto compatibili e sino all'eventuale modifica o sostituzione.
3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.